



# PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

**FOGLIO ONERI E CONDIZIONI**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA  
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI**

- ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**
- ART. 2 - MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3 - VALORE DEL BUONO PASTO**
- ART. 4 - DURATA**
- ART. 5 - QUANTITATIVI DELL’AFFIDAMENTO**
- ART. 6 - NUMERO ESERCIZI CCONVENZIONATI**
- ART. 7 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE ED AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI**
- ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**
- ART. 9 - REFERENTI**
- ART. 10 - FATTURAZIONE**
- ART. 11 - PAGAMENTI**
- ART. 12 - PENALI**
- ART. 13 - CLAUSOLE INSERITE DALL’AFFIDATARIO**
- ART. 14 - FORMA DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE**
- ART. 16 - CONTROVERSIE**
- ART. 17 - OSSERVANZA FOGLIO ONERI E CONDIZIONI, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**
- ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DEGLI ESERCENTI**
- ART. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI**
- ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**
- ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- ART. 22 – RISERVATEZZA E DATI PERSONALI**
- ART. 23 - MODELLO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO**
- ART. 24 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio sostitutivo di mensa aziendale dovrà essere eseguito tramite l'erogazione di buoni pasto elettronici, attraverso un'apposita rete di esercizi convenzionati direttamente con l'affidatario e dislocati sul territorio di interesse lavorativo per i dipendenti di Piave Servizi S.p.A..

Per esercizi convenzionati si intendono ristoranti, self-service, mense interaziendali, bar e simili, tra i quali potranno essere compresi, a titolo esemplificativo:

- a) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in base alla L. n. 287/1991 e s.m.i. ed alle leggi regionali in materia di commercio, nonché le mense aziendali ed interaziendali;
- b) gli esercizi che svolgono cessioni di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli esercizi di cui sopra, anche da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari sono iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 443/1985 e s.m.i., nonché gli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i., legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
- c) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- d) nell'ambito dell'attività di ititurismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici.

L'affidatario si obbliga a garantire: almeno n. 4 esercizi nel Comune di Codognè (TV), almeno n. 3 esercizi nel Comune di Vazzola (TV), almeno n. 8 esercizi nel Comune di Roncade (TV), almeno n. 10 esercizi nel Comune Conegliano (TV), almeno n. 7 esercizi nel Comune di Vittorio Veneto (TV), almeno n. 9 esercizi nel Comune di Oderzo (TV), almeno n. 2 esercizi nel Comune di San Vendemiano (TV), nonché almeno n. 1 esercizio nei restanti 32 Comuni di seguito indicati: Cappella Maggiore (TV), Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Chiarano (TV), Cimadolmo (TV), Colle Umberto (TV), Cordignano (TV), Fontanelle (TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Godega di Sant'Urbano (TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), Marcon (VE), Mareno di Piave (TV), Meolo (VE), Monastier di Treviso (TV), Motta di Livenza (TV), Ormelle (TV), Orsago (TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolè (TV), Quarto d'Altino (VE), Salgareda (TV), San Biagio di Callalta (TV), San Fior (TV), San Pietro di Fioletto (TV), San Polo di Piave (TV), Santa Lucia di Piave (TV), Sarmede (TV), Silea (TV), Susegana (TV). Qualora per i restanti 32 Comuni, l'offerente non sia in grado di indicare almeno un esercizio, verrà valutata la dislocazione degli esercizi convenzionati nei comuni limitrofi.

L'affidatario dovrà fornire l'elenco degli esercizi convenzionati presso cui il servizio sarà fruibile, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di affidamento del servizio stesso, provvedendo ad aggiornarlo e conservando, in ogni caso, la facoltà di modificarlo, fermo quanto previsto al paragrafo precedente, mediante cessazione di convenzioni in essere o stipula di nuove convenzioni, anche su proposta di Piave Servizi S.p.A.. Ogni variazione/integrazione dovrà essere tempestivamente comunicata, al fine di garantire l'utile accesso al servizio da parte dei beneficiari. Piave Servizi S.p.A. si riserva di stabilire, tra le suddette convenzioni, quelle da rendere operative per la fruizione del servizio.

E' onere della società informare i propri dipendenti sulle modalità d'uso del servizio, sull'elenco dei locali convenzionati e sulle eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'affidatario dovrà garantire ai soggetti legittimati da Piave Servizi S.p.A. a beneficiare del servizio, la fruizione di un pasto, nei giorni e negli orari stabiliti da Piave Servizi S.p.A., presso esercizi dotati di POS, mediante l'utilizzo di carte magnetiche personalizzate.

Il servizio dovrà essere reso tramite un sistema che consenta la gestione completamente

informatizzata dello stesso e che permetta a Piave Servizi S.p.A. di consultare e estrapolare i dati di rilevazione in modalità online.

L'affidatario non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Piave Servizi S.p.A.. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'affidatario costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

Piave Servizi S.p.A. si riserva il diritto di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente Foglio oneri e condizioni.

Le verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare l'effettiva spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati.

Per ogni singolo esercizio potranno essere oggetto di verifica, in particolare:

- l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito;
- l'accettazione del Buono Pasto;
- il riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto;
- il rispetto dell'applicazione dello sconto incondizionato nella misura massima offerta;
- il rispetto dei termini di pagamento agli esercenti

## **ART. 2 – MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO**

I pasti erogati ai soggetti legittimati da Piave Servizi S.p.A. a beneficiare del servizio potranno essere consumati esclusivamente presso gli esercizi convenzionati solo attraverso l'utilizzo di carte personalizzate, appositamente abilitate dall'affidatario. Dette carte avranno la funzione di identificare i beneficiari attraverso la lettura di numeri significativi che ne consentano il riconoscimento quali dipendenti di Piave Servizi S.p.A..

Resta inteso che:

- la carta dà diritto ad una prestazione/giorno negli orari di mensa, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale dei dipendenti stessi. Solo per i dipendenti espressamente indicati ed abilitati da Piave Servizi S.p.A. sarà previsto il diritto ad usufruire di un ulteriore prestazione (per un totale di due/giorno) qualora ne ricorrano i presupposti secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale dei dipendenti stessi;
- la carta non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- la carta non potrà in nessun caso essere utilizzata da persone diverse da quelle autorizzate da Piave Servizi S.p.A. ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
- la carta dà diritto a consumare un pasto di valore pari a quelli predeterminati da Piave Servizi S.p.A. ed espressi nel successivo art. 3, restando a carico del beneficiario l'eventuale differenza tra quest'ultimi ed il valore della prestazione ottenuta;
- le prestazioni/giorno predeterminate potranno essere utilizzate per l'intero valore;
- Piave Servizi S.p.A. ha diritto ad essere manlevata da qualsiasi pretesa l'esercizio convenzionato possa avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore della prestazione a suo carico di cui al successivo art. 3;
- la carta non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura, da parte dell'esercizio convenzionato, nei confronti di Piave Servizi S.p.A. o dei suoi dipendenti.

Sul frontespizio della "card" devono essere indicati:

- la denominazione e logo del Fornitore;
- l'intestazione "Piave Servizi S.p.A.";

- il nominativo del dipendente;
- il numero di serie della "card"

Il Fornitore dovrà garantire un numero verde dedicato per il blocco della "card" in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa.

A seguito della segnalazione di smarrimento/furto/distruzione della "card" da parte del dipendente e del conseguente blocco della stessa (entro le 24 ore), il Fornitore dovrà emetterne una nuova, senza alcun costo né per Piave Servizi S.p.A. né per il titolare.

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) fornire prova, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, di aver stipulato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria;
- b) attivare il servizio entro il 01.02.2023;
- c) consegnare le carte elettroniche, aventi le caratteristiche rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui al precedente articolo 2, almeno 5 giorni prima dell'attivazione del servizio;
- d) fornire ed installare tutte le apparecchiature necessarie (compresi i terminali presso gli esercizi convenzionati) per la completa esecuzione del servizio a decorrere dal termine di cui alla precedente lettera b);
- e) assicurare la manutenzione ed il corretto funzionamento dei terminali installati presso gli esercizi convenzionati e di tutte le apparecchiature informatiche, impegnandosi a garantire la riparazione al massimo entro il giorno lavorativo seguente quello del guasto;
- f) garantire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la rete minima degli esercizi costituente requisito di partecipazione;
- g) comunicare a Piave Servizi S.p.A., entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, le eventuali risoluzioni contrattuali da parte degli esercizi già convenzionati, provvedendo entro il medesimo termine ad attivare convenzione con altro esercizio aventi le medesime caratteristiche;
- h) fornire periodicamente e comunque in occasione di ogni variazione degli esercizi convenzionati ovvero, ad ogni inserimento o esclusione di uno o più esercizi, l'elenco aggiornato degli esercizi stessi;
- i) controllare e garantire il corretto adempimento da parte dei ristoratori convenzionati, delle condizioni del presente Foglio Oneri;
- j) disporre i controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate per ciascuna segnalazione dell'utenza. Le segnalazioni verranno trasmesse a mezzo e-mail da Piave Servizi S.p.A. al Fornitore affinché la medesima, entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione, fornisca adeguati riscontri e adotti le misure idonee a risolvere le difformità riscontrate;
- k) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni e licenze di legge; garantire altresì che gli stessi operino nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sanità, che i pasti siano somministrati in misura ottimale, con cibi freschi e genuini e che vi sia effettiva possibilità di scelta dei menù;
- l) comunicare, entro 5 giorni dall'affidamento l'ufficio di riferimento, con relativo recapito, con personale dotato di adeguato livello di responsabilità, tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente appalto. Tale ufficio farà da riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- m) consentire e favorire le verifiche da parte di Piave Servizi S.p.A. in ordine alla regolarità di utilizzo delle carte elettroniche anche mediante controlli presso i vari punti di ristoro;
- n) garantire la tempestiva e completa comunicazione, per posta elettronica o su supporto informatico, dei dati relativi ai pasti somministrati nel mese, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di fruizione dei pasti, come previsto al successivo art. 3. Garantire altresì la trasmissione, entro il termine indicato nella richiesta, di tutti gli eventuali dati

- richiesti da Piave servizi S.p.A.;
- o) fornire gratuitamente ed entro 5 giorni lavorativi, le carte elettroniche richieste dall'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, siano esse nuove ed ulteriori rispetto alla prima fornitura, oppure in sostituzione di quelle danneggiate, smarrite, rubate o difettose;
  - p) risolvere entro 48 ore i problemi di tipo tecnico con gli esercizi convenzionati, segnalati da Piave Servizi S.p.A.;
  - q) attivare un sistema alternativo per garantire il consumo dei pasti in caso di black-out o Pos non funzionante, garantendo che tale sistema sia utilizzato in via eccezionale e che consenta il riscontro per eventuali casi di contestazione (ad esempio, modulo manuale indicazione di data, ora, nome e firma del dipendente, nonché di un codice univoco a cura della Ditta); tali dati dovranno comunque essere fatti confluire nell'elenco di cui all'art. 3;
  - r) non sospendere il servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Piave Servizi S.p.A.

### **ART. 3 – VALORE DEL BUONO PASTO**

Il valore nominale del buono pasto, che rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati, è stabilito in:

- Euro **9,00** (nove/00) menù ridotto;
- Euro **12,50** (dodici/50), menù completo.

Dette somme sono da intendersi comprensive dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo, pertanto, indipendentemente dal prezzo unitario offerto, l'affidatario dovrà garantire che il valore della singola prestazione resa al beneficiario, ovverosia del pasto erogato, sia pari al predetto importo.

L'affidatario dovrà dare la possibilità ai dipendenti di Piave Servizi S.p.A. di scegliere di volta in volta se utilizzare il buono da € 9,00 o il buono da € 12,50, utilizzando la medesima tessera ed entro il 5 del mese successivo all'utilizzo, dovrà trasmettere all'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane di Piave Servizi S.p.A. l'elenco delle consumazioni del mese precedente ed in particolare:

- cognome e nome del dipendente che ha consumato il pasto;
- n. matricola del dipendente;
- data e ora della consumazione del pasto e tipologia dello stesso (numero di pasti interi e numero di pasti ridotti usufruiti);
- esercizio che ha somministrato il pasto;

inviando il file in formato excel.

La trasmissione dell'elenco dovrà essere effettuata tramite posta elettronica all'indirizzo personale@piaveservizi.eu.

Piave Servizi S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di apportare modifiche al valore facciale giornaliero dei buoni, potendo essere successivamente incrementato in dipendenza di sopraggiunti eventuali accordi sindacali con un preavviso all'affidatario di almeno trenta giorni; in tal caso il prezzo unitario sarà rideterminato applicando la percentuale di ribasso offerto in al valore facciale del buono pasto modificato senza che ciò possa dar luogo a richieste di compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

Per ciascun buono pasto Piave Servizi S.p.A. corrisponderà all'affidatario l'importo risultante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto sul valore nominale del buono.

### **ART. 4 - DURATA**

L'affidamento avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di avvio del servizio.

Piave Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto (fase eventuale) per un periodo di ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni, proroga a cui l'affidatario avrà l'obbligo di aderire agli stessi prezzi, patti e condizioni. La volontà di esercitare l'opzione di proroga dovrà essere comunicata all'affidatario a mezzo pec, almeno **tre mesi** prima della scadenza del contratto.

#### **ART. 5 –QUANTITATIVI DELL’AFFIDAMENTO**

Nel corso del periodo indicato all'art. 4, l'affidatario si obbliga ad assicurare al Piave Servizi S.p.A. il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici per un numero stimato 25.000 buoni/anno.

Il suddetto quantitativo è da considerarsi meramente indicativo e non comporta alcun impegno da parte di Piave Servizi S.p.A., esso potrà variare in aumento o diminuzione, senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche offerte. Pertanto, l'importo contrattuale potrà variare, in più o in meno, mantenendosi inalterato il ribasso percentuale offerto, senza che l'affidatario possa richiedere indennizzi e/o compensi aggiuntivi ovvero avanzare eccezioni e/o riserve a qualsivoglia titolo.

#### **ART. 6 – NUMERO DI ESERCIZI CONVENZIONATI**

Il numero minimo complessivo di esercizi convenzionati / da convenzionare deve essere almeno pari a 100, di cui:

- ✓ almeno 4 nel Comune di Codognè (TV);
- ✓ almeno 3 nel Comune di Vazzola (TV);
- ✓ almeno 8 nel Comune di Roncade (TV);
- ✓ almeno 10 nel Comune Conegliano (TV);
- ✓ almeno 7 in Comune di Vittorio Veneto (TV);
- ✓ almeno 9 in Comune di Oderzo (TV);
- ✓ almeno 2 in Comune di San Vendemiano (TV).

Il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dall'affidamento del servizio dovrà trasmettere l'elenco degli esercizi convenzionati che dovrà contenere almeno quelli sopra indicati, oltre all'eventuale numero aggiuntivo indicato in sede di offerta.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi indicati in elenco, il Fornitore dovrà darne comunicazione a Piave Servizi S.p. A. entro entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla disdetta, provvedendo, entro il medesimo termine, alla sostituzione con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE ED AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI**

Il Fornitore, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del servizio, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. Rimborsi), entro e non oltre il termine di 60 giorni, calcolato dalla data di consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto.

Il Fornitore, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del servizio, a tutti i titolari degli Esercizi, la commissione massima indicata in sede offerta. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Foglio Oneri e di quelli assunti in sede di offerta. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, pertanto, la richiesta agli esercenti di un corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti costituisce violazione della richiamata normativa, nonché del disposto contrattuale.

#### **ART. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo che Piave Servizi S.p.A. si obbliga a pagare all'affidatario, per il perfetto adempimento del servizio, sarà ottenuto moltiplicando il numero di pasti effettivamente fruiti dai beneficiari durante il periodo di vigenza contrattuale, per il valore nominale del buono pasto, al netto del ribasso offerto, oltre I.V.A. di legge. Detto ribasso percentuale sarà vincolante e resterà fisso ed invariabile per l'intera durata del rapporto contrattuale.

I corrispettivi di cui al presente articolo compensano tutte le spese e tutti i costi, nessuno escluso, sostenuti dall'affidatario e necessari per la piena e perfetta esecuzione del contratto. In particolare, sono a carico dell'affidatario, ed i relativi oneri s'intendono compensati nel prezzo offerto, le seguenti prestazioni:

- in via esclusiva assicurare i rapporti con gli esercizi convenzionati, esonerando Piave Servizi S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ai rapporti intercorrenti con gli esercizi medesimi;
- verificare che gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- garantire il regolare pagamento di quanto dovuto in favore degli esercizi convenzionati;
- installare e attivare, presso ogni esercizio convenzionato, il terminale POS, garantendo, in caso di necessità e per i soli tempi tecnici necessari, la continuità del servizio attraverso l'utilizzo degli strumenti alternativi al POS evidenziati nel 'progetto tecnico';
- mantenere, aggiornare e garantire il corretto funzionamento di tutti gli strumenti hardware e software compatibili con la gestione informatizzata del servizio;
- fornire, rispetto a quelle già attivate e messe a disposizione di Piave Servizi S.p.A., ulteriori carte magnetiche personalizzate e abilitate alle funzionalità di cui al presente contratto, nelle ipotesi di assunzione di nuovi dipendenti o di necessità di sostituire carte rubate, smarrite, danneggiate o non funzionanti;
- fornire massimo n. 10 carte magnetiche anonime/non nominative, abilitate alle funzionalità di cui al presente contratto.

## **ART. 9 – REFERENTI DELLE PARTI**

I rapporti tra l'affidatario e il Piave Servizi S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultimo, dall'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

L'affidatario indicherà a Piave Servizi S.p.A. il proprio referente per l'esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'affidatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale Piave Servizi S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire l'indirizzo pec a cui inviare tutte le comunicazioni.

## **ART.10 – FATTURAZIONE**

L'emissione della fattura da parte dell'affidatario dovrà avvenire con frequenza mensile.

La fattura dovrà riportare:

- il numero di buoni (ridotti) e buoni (interi) di cui hanno fruito i dipendenti, distinto per centro di costo<sup>1</sup>;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il valore nominale (A);
- la percentuale di sconto presentata in sede di gara e il relativo controvalore (B);
- il risultato dato dalla differenza tra (A-B);
- l'aliquota IVA come per legge applicata sull'importo dato dalla suddetta differenza
- l'annotazione : "Operazione con scissione dei pagamenti – Art.17-ter DPR 633/72 in

---

<sup>1</sup> All'atto della sottoscrizione del contratto l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane comunicherà l'elenco dei dipendenti distinto per centro di costo.



quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

## **ART. 11 – PAGAMENTI**

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario **MZO2A0U** – utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento sarà effettuato, a scelta dell'affidatario, mediante bonifico bancario entro **60 giorni** data fattura fine mese o R.I.BA. a **60 giorni** data fattura fine mese.

In caso di ritardato pagamento, non superiore a sessanta giorni, la ditta affidataria non potrà sospendere né interrompere il servizio.

## **ART. 12 – PENALI**

Il servizio dovrà essere eseguito a regola d'arte, nel pieno rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dal presente Foglio oneri e condizioni e nella richiesta di offerta. Nei casi in cui si verificassero irregolarità e/o inadempienze nell'esecuzione, tali da non comportare la necessità di risolvere il contratto, l'affidatario, oltre ad avere l'obbligo di eliminarle entro il termine perentorio intimato da Piave Servizi S.p.A. mediante comunicazione scritta, incorrerà nell'applicazione di una penale da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

In particolare Piave Servizi S.p.A. si riserva di applicare, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le seguenti penali:

- a) mancato riscontro alla segnalazione di disservizio proveniente dall'utenza entro il termine di 10 giorni: Euro 50,00;
- b) mancata sostituzione degli esercizi convenzionati entro il termine previsto: Euro 50,00;
- c) ritardo nella trasmissione dei dati relativi alle consumazioni: Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione della penale, il cui ammontare verrà stabilito in base alla gravità dell'irregolarità e/o inadempienza e ad insindacabile giudizio di Piave Servizi S.p.A., avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Piave Servizi S.p.A. contesterà il fatto all'affidatario nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2. l'affidatario, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC) o regolarizzare la propria posizione riguardo ai fatti contestati;
3. Piave Servizi S.p.A. valuterà le eventuali controdeduzioni fornite, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto o regolarizzato, adotterà le decisioni conseguenti entro 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'affidatario;

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude il diritto del Piave Servizi S.p.A. di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

In caso di applicazione della penale, Piave Servizi S.p.A. provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

Piave Servizi S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di applicazione di tre penali, integrando la reiterazione, in sé, gli estremi del grave inadempimento contrattuale (articolo 20).

## **ART.13 - CLAUSOLE INSERITE DALL'AFFIDATARIO**

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'Affidatario; qualunque clausola apposta dall'Affidatario sulle sue fatture, note, corrispondenza o qualsiasi aggiunta da questo sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

#### **ART. 14 – FORMA DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a totale carico dell'affidatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente, nonché tutte le spese, imposte e diritti, di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie.

#### **ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'affidatario dovrà essere provvisto di polizza di responsabilità Civile Verso Terzi/RCO, a copertura dei danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone di cui l'affidatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste nel presente Foglio oneri e condizioni.

La polizza dovrà avere:

- Massimale: € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per danni a persona
- Estensione della qualifica di Assicurati agli esercizi convenzionati con l'affidatario per quanto concerne i danni subiti dai dipendenti del Piave Servizi S.p.A. utilizzatori dei buoni pasto, causati dalla conduzione dei locali e da somministrazione di cibi e bevande e da generi alimentari più in generale.

In alternativa alla specifica polizza, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Piave Servizi S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti del Piave Servizi S.p.A. a qualsiasi eccezione.

#### **ART. 16 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione interpretativa o controversia dovesse insorgere tra Piave Servizi S.p.A. e l'affidatario, in dipendenza o conseguenza del contratto, sarà deferita esclusivamente al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa la sede legale di Piave Servizi S.p.A..

#### **ART. 17 – OSSERVANZA FOGLIO ONERI E CONDIZIONI, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Foglio oneri e condizioni, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'affidatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento al servizio, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio oneri e condizioni

#### **ART. 18 – OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DEGLI ESERCENTI**

L'affidatario, in relazione ai termini di pagamento agli esercenti (numero di giorni), si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente affidamento, entro e non oltre il termine offerto, calcolato dalla data di presentazione della relativa fattura, relativa ai buoni pasto di Piave Servizi S.p.A., da parte degli esercenti, termine che non potrà essere superiore a 60 giorni.

L'affidatario, in relazione alla commissione sui buoni pasto (ovvero lo sconto verso gli esercenti), dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente affidamento, una commissione non superiore a quella dichiarata in sede di offerta. Resta inteso che la predetta commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Foglio oneri e condizioni e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata.

#### **ART. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

Nell'esecuzione del servizio il Fornitore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione dello stesso, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, regolamenti e disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, assicurative, previdenziali, di assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo dei lavoratori, stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali del settore.

#### **ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto si risolverà di diritto e con effetto immediato, mediante dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo pec all'affidatario, senza che quest'ultimo abbia nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo, nelle seguenti ipotesi:

- quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, sospenda, interrompa o abbandoni l'esecuzione del servizio;
- in caso di inosservanza e/o violazione degli obblighi contrattuali, accertate e notificate, la cui frequenza e/o gravità non garantisca il regolare svolgimento ed il buon andamento del servizio;
- in caso di applicazione di penali per un ammontare pari a Euro 5.000,00;
- in caso di recidiva nelle inadempienze con applicazione, per almeno tre volte, di penali;
- nel caso venga meno il numero minimo contrattuale di esercizi nella rete attivata presso anche solo uno dei Comuni indicati nell'offerta e non venga ripristinato entro il termine massimo previsto;
- in caso di grave violazione degli obblighi in materia di privacy e riservatezza.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto si risolverà di diritto, altresì, nel caso in cui una delle parti si renda colpevole di frode ovvero in caso di insolvenza, di fallimento o di altre procedure concorsuali.

#### **ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Piave Servizi S.p.A. ai sensi e per gli effetti del (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.), informa che tratterà con supporto cartaceo, informatico e/o telematico i dati personali contenuti nel contratto e quelli che verranno raccolti per la gestione del relativo rapporto, esclusivamente per

lo svolgimento delle attività contrattuali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell'interessato, nel rispetto della citata normativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l'assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l'eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare l'impossibilità all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'interno dell'Unione Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate e, conseguentemente, trattati a tali fini dalla Direzione Generale e Amministrativa e dagli incaricati e responsabili di Piave Servizi S.p.A. nell'ambito delle attività di propria competenza; ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati solo a tali fini ai seguenti altri soggetti quali: Istituti di credito e postali; Call Center; Società che effettuano servizi di spedizione e recapito della corrispondenza (solleciti, diffide, avvisi, etc.); Società che effettuano servizi di front office; Società partecipate; Pubbliche Amministrazioni (per lo svolgimento di attività istituzionali); società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di assicurazione, Società di implementazione, assistenza e manutenzione sistemi informatici e/o telefonici aziendali (software, hardware, etc.); professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale; Imprese terze incaricate di servizi di manutenzione delle reti, impianti e pertinenze opere del S.I.I..

I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurate e anche successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Relativamente ai propri dati personali la Società, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all'accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – "diritto all'oblio"), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento.

L'interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all'autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 – Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizi.eu.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3.

## **ART. 22 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Tale obbligo si estende anche agli esercizi convenzionati.

## **ART. 23 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO**

Piave Servizi ha adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio 'Modello di organizzazione gestione e controllo' ed il relativo 'Codice etico', entrambi consultabili all'indirizzo <https://www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html>; documenti che il Fornitore,

con la presentazione dell'offerta, dà atto di aver visionato impegnandosi ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell'operatore economico, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente.

#### **ARTICOLO 24 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Nel caso di qualsiasi controversia e contestazione che non possa essere definita tra le parti, unico foro competente sarà quello di Treviso. E' esclusa la competenza arbitrale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
GESTIONE E SVILUPPO  
RISORSE UMANE  
(rag. Isabella Tonon)  
F.to Isabella Tonon